



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LIMITI AL RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI NEI
CONFRONTI DEL COMUNE IN STATO DI DISSESTO CON IL
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 15/05/2025, n. 3671/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Musto.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE.

Contenzioso tributario - Giudizio di ottemperanza per il recupero delle
spese processuali liquidate a carico del Comune in sentenza successiva
alla dichiarazione di dissesto - Esclusione - Fondamento.

Massima

In tema di contenzioso tributario, le spese processuali liquidate a carico
del Comune in una sentenza pronunciata dopo la dichiarazione di dissesto
finanziario dello stesso non possono essere recuperate con il giudizio
di ottemperanza, trattandosi di una forma di soddisfacimento del credito
incompatibile con il principio della *par condicio creditorum* che presidia
la procedura di liquidazione concorsuale di cui all'art. 248 del d.lgs. n.
267/2000 (TUEL).

Rif. normativi

Art. 248 del d.lgs. n. 267/2000.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 27253 del 21/10/2024 (CONF);
Corte EDU del 24 settembre 2013 / ric. n. 43870/04 - De Luca c. Italia
(DIFF).

Anno pubbl.

2025.

Red. ...